

Edizione di mercoledì 12 Maggio 2021

CASI OPERATIVI

Crediti inesistenti e crediti non spettanti: quali sono le differenze?
di **EVOLUTION**

DICHIARAZIONI

La dichiarazione delle criptovalute detenute dalle persone fisiche
di **Laura Mazzola**

AGEVOLAZIONI

Credito R&S al centro delle attività di controllo 2021 dell'Agenzia delle entrate
di **Debora Reverberi**

IMPOSTE SUL REDDITO

Quer pasticciaccio del Tar del Lazio sul pane
di **Luigi Scappini**

CONTENZIOSO

Processo tributario: il giudice non può supplire alle carenze istruttorie delle parti
di **Angelo Ginex**

ENOGASTRONOMIA

Ecoturismo, arte ed eccellenze gastronomiche a Badoere di morgano
di **Paola Sartori – Foodwriter e blogger**

CASI OPERATIVI

Crediti inesistenti e crediti non spettanti: quali sono le differenze?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

ROTTAMAZIONE QUATER DELLE CARTELLE E DEFINIZIONE DEGLI AVVISI BONARI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Che differenza esiste, sotto il profilo sanzionatorio, tra credito inesistente e credito non spettante?

Vi sono importanti differenze tra i crediti fiscali non spettanti e non esistenti sia sotto il profilo sanzionatorio amministrativo sia sotto il profilo penalfiscale.

Dal punto di vista amministrativo, l'articolo 15, comma 5, D.Lgs. 471/1997 prevede che *“nel caso di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è applicata la sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei crediti stessi. Per le sanzioni previste nel presente comma, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista dagli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, del D.Lgs n. 472/1997. Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del D.P.R. n. 600/1972, e all'articolo 54-bis del decreto del D.P.R. n. 633/1972”*.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

DICHIARAZIONI

La dichiarazione delle criptovalute detenute dalle persone fisiche

di **Laura Mazzola**

Seminario di specializzazione

LE ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NEL CORSO DEL 2021

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Le **criptovalute**, come ad esempio il *Bitcoin*, sono un tipo di **moneta virtuale utilizzata per le transazioni online**.

In particolare, come previsto dall'[articolo 1, comma 2, lett. qq\), D.Lgs. 90/2017](#), la **valuta virtuale** è *“la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un'autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l'acquisto di beni e servizi è trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente”*.

Dal canto suo l'Agenzia delle entrate, con la [risoluzione 72/E/2016](#), ha affermato che il *Bitcoin* è una tipologia di moneta “virtuale” utilizzata come “moneta” alternativa, la cui circolazione si fonda su un **principio di accettazione volontaria da parte degli operatori privati**.

Il possesso di *Bitcoin*, o altre valute virtuali, da parte di **privati**, può avere **riflessi ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche**. Si evidenzia, infatti, che alle **operazioni di conversione di valuta virtuale** si applicano i principi generali che regolano le operazioni aventi ad oggetto valute tradizionali.

Nello specifico, l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione sopra citata, ha affermato che le valute virtuali detenute al di fuori del regime di impresa **possono generare un reddito diverso**, tassabile in base ai principi di cui all'[articolo 67 Tuir](#).

In particolare, ai fini reddituali **può essere rilevante ogni conversione di Bitcoin** (che generi **plusvalenza**) con un'altra valuta virtuale realizzata per effetto di una cessione a termine o a pronti, se la **giacenza media** dell'insieme dei cosiddetti “*wallet*”, ossia i portafogli elettronici, detenuti dal contribuente, ha superato il **controvalore di 51.645,69 euro per almeno sette giorni lavorativi**.

In questo caso la plusvalenza deve essere dichiarata nel **quadro RT del modello Redditi PF**,

liquidando la relativa **imposta sostitutiva del 26 per cento**.

Si sottolinea che le plusvalenze devono essere rilevate **solo al momento della vendita** dei *Bitcoin*; pertanto, in altre parole, le imposte devono essere pagate solo sulle **plusvalenze**, e **solo nel momento in cui si dovessero vendere generando una plusvalenza** (sempre che si superi la soglia di 51.645,69 euro).

Per quanto riguarda il **cambio** da utilizzare per determinare il costo storico, è importante che il contribuente conservi traccia dei dettagli degli acquisti di criptovaluta, al fine di ricostruire anche in via indiretta il **tasso di cambio** all'epoca del "**carico**" di valuta virtuale. Le **plus e minusvalenze** così determinate sono **compensabili** tra loro.

Infine, trattandosi di *assets* suscettibili di produrre **redditi imponibili in Italia**, le criptovalute devono essere altresì dichiarate nell'apposito **quadro RW del modello Redditi PF**, ma soltanto nei casi in cui siano "detenute" tramite **intermediari non residenti**.

Quest'ultima precisazione, confermata dall'Agenzia delle entrate, **esclude**, per converso, che le valute virtuali siano rilevanti ai fini del **monitoraggio fiscale** in tutti i casi nei quali le chiavi crittografiche siano detenute presso **custodial residenti** o, soprattutto, su dispositivi **gestiti privatamente dal titolare** (*paper wallet*, *cold wallet*, etc.).

AGEVOLAZIONI

Credito R&S al centro delle attività di controllo 2021 dell'Agenzia delle entrate

di Debora Reverberi

Seminario di specializzazione

QUALE MODELLO GIURIDICO PER LA GESTIONE DI UN CENTRO SPORTIVO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con la [circolare 4/E/2021](#) l'Amministrazione finanziaria ha definito **gli indirizzi operativi e le linee guida per la prevenzione e il contrasto all'evasione fiscale che caratterizzeranno le attività di controllo del 2021, in relazione alla ripresa** sia dell'invio delle lettere di *compliance* ai contribuenti, sia della notifica di accertamenti, atti di contestazione o irrogazione di sanzioni e **atti di recupero dei crediti di imposta** secondo le tempistiche e le regole definite dal [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate n. 88314/2021](#).

Tali linee guida prevedono, anche in ragione delle criticità legate all'emergenza pandemica, **un'attività di controllo focalizzata sul contrasto di comportamenti illeciti basati sull'indebita fruizione**, oltre che dei contributi a fondo perduto, **di crediti d'imposta utilizzati in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#).

L'esperienza operativa del Settore Contrasto Illeciti ha in particolare evidenziato **comportamenti fraudolenti nell'ambito del credito d'imposta R&S ex articolo 3 D.L. 145/2013** e ss.m.ii. e indirizzerà le attività di controllo delle Direzioni regionali e provinciali dell'Agenzia delle entrate, anche di concerto con la Guardia di Finanza, mediante elaborazione di **indici di rischio e liste selettive**.

In base ai controlli finora effettuati in materia di R&S, **l'orientamento delle attività di analisi del rischio e selezione delle imprese di piccole e medie dimensioni** tiene in considerazione i seguenti aspetti:

- la tendenza dei contribuenti a **fondare la spettanza del credito esclusivamente sulla correttezza documentale**;
- **il ricorrere di posizioni incoerenti per presupposti soggettivi e oggettivi di ammissibilità all'agevolazione**.

In merito al primo aspetto, l'Agenzia delle entrate dichiara di aver riscontrato in numerosi casi imprese beneficiarie del credito R&S ***“assistite da soggetti che svolgono attività di consulenza sulle diverse misure agevolative, e che appaiono specializzate nella costruzione di documentazione solo formalmente corretta al fine di dimostrare la spettanza del credito”***.

In merito al secondo aspetto, l'Amministrazione finanziaria segnala alcuni primi **indicatori di rischio, applicabili specialmente alle attività di R&S svolte “intra muros”**:

- **scarsa o assente compatibilità tra attività di R&S e attività economica dichiarata;**
- **inadeguatezza della struttura organizzativa aziendale;**
- **formale assenza di costi per R&S “intra muros” nei periodi d'imposta 2012-2013-2014,** spese che altrimenti rileverebbero ai fini del calcolo della media storica, riducendo o azzerando la spesa incrementale e l'ammontare dei crediti d'imposta spettanti nei periodi dal 2015 al 2019.

Gli Uffici delle Entrate dovranno **selezionare i contribuenti da sottoporre a controllo in base a tali fattori, limitando l'attività istruttoria esterna alle casistiche ad alto profilo di rischio,** individuandone i reali beneficiari e **favorendo, ove possibile, il ricorso agli strumenti del contraddittorio preventivo.**

Pertanto **l'attività di controllo delle Pmi per l'anno 2021 si concentrerà sui contribuenti che hanno utilizzato in compensazione i seguenti crediti d'imposta:**

- **R&S** ex [articolo 3 D.L. 145/2013](#), convertito con modificazioni dalla **9/2014**;
- **Investimenti nel Mezzogiorno**, ex [articolo 1, commi 98–108, L. 208/2015](#);
- **Sisma Centro-Italia**, ex [articolo 18-quater D.L. 8/2017](#), convertito con modificazioni dalla L. 45/2017;
- **Zone Economiche Speciali**, ex [articolo 5, comma 2, D.L. 91/2017](#), convertito con modificazioni dalla L. 123/2017;
- **Formazione 4.0**, ex [articolo 1, commi 46–56, L. 205/2017](#).

I controlli si focalizzeranno in particolare sul credito R&S e, per tutte le agevolazioni fruita sottoforma di credito d'imposta, sul riscontro delle compensazioni indebite in relazione a crediti palesemente fittizi.

Particolare riguardo verrà prestato ai **casi di utilizzo in compensazione di crediti d'imposta con:**

- **somme iscritte a ruolo,**
- **somme dovute a seguito di atti di accertamento, specie se oggetto di definizione con adesione, mediazione, conciliazione.**

Si rammenta inoltre che nella [circolare AdE 31/E/2020](#) sono contenute **indicazioni rilevanti circa le attività di verifica e le sanzioni applicabili al credito d'imposta R&S:**

- l'Agenzia potrà procedere al recupero dell'agevolazione **senza ricorrere al preventivo parere tecnico del Mise**, riservandosi **la facoltà di attivarlo solo in casi di tecnicismo elevato**;
- ogniqualvolta i controlli evidenzino attività non eleggibili o spese non ammissibili l'Agenzia rileverà **l'utilizzo di credito inesistente per carenza totale o parziale del presupposto costitutivo, indipendentemente dall'esposizione del credito in dichiarazione annuale**;
- **il termine di notifica degli atti di recupero** è fissato al **"31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo"**, in linea col termine previsto per i crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi [dell'articolo 27, comma 16, D.L. 185/2008](#);
- **la sanzione applicata va dal 100% al 200% del credito (utilizzo in compensazione di credito inesistente**, ai sensi dell'[articolo 13, comma 5, D.Lgs. 471/1997](#));
- **non è applicabile la definizione agevolata** *ex* [articolo 16, comma 3 e 17, comma 2, D.Lgs. 472/1997](#);
- è sempre ammesso, anche in seguito alla constatazione della violazione purché **entro la notifica dell'atto di recupero, il ricorso all'istituto del ravvedimento operoso** *ex* [articolo 13, D.Lgs. 472/1997](#);
- **gli Uffici delle Entrate possono ridurre la sanzione fino alla metà del minimo edittale** in ragione delle *"circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione"* ai sensi dell'[articolo 7, comma 4, D.Lgs. 472/1997](#).

IMPOSTE SUL REDDITO

Quer pasticciaccio del Tar del Lazio sul pane

di Luigi Scappini



Molto spesso si **confondono** le **norme speciali** previste per il settore **agricolo come** norma **agevolative** ma, nella **realtà** così non è, in quanto esse rappresentano norme di natura **semplificativa**.

Ne è un **esempio** evidente la disciplina **Iva** declinata con gli [articoli 34](#) e [34-bis D.P.R. 633/1972](#), di recepimento di quanto previsto a livello comunitario dalla Direttiva 2006/112/CE.

In particolare, gli [articoli 295](#) e segg. della Direttiva affermano che è opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di applicare un **regime speciale** che preveda la **compensazione forfettaria** dell'Iva a monte a favore degli agricoltori che non rientrano nel regime normale.

Sulla stessa falsariga, ad esempio, si colloca il regime fiscale previsto per le **attività agrituristiche** in cui, salvo facoltà di optare per le regole ordinarie, viene previsto che il reddito concorre alla tassazione Irpef in misura pari al 25% del volume di affari generato dall'attività. Tale **determinazione forfettaria**, tuttavia, **non** è mai **applicabile** per i soggetti che esercitano l'attività agriturbistica in forma di **società di capitali**.

E **perché** il Legislatore introduce questa limitazione soggettiva? La **risposta** sta nel concetto di **semplificazione**.

Il **regime** previsto è un regime **semplificativo** in **termini burocratici** e **amministrativi** e **non** un regime **agevolativo**, ed è per questo che viene **riservato** a quei **soggetti** che **teoricamente** sono **meno strutturati**: le ditte individuali, le imprese di famiglia e le società di persone.

Questa premessa era doverosa per poter meglio comprendere come l'arresto giurisprudenziale del **Tar del Lazio**, sezione II, **sentenza n. 4916 del 28.04.2021**, se non corretto dal Consiglio di Stato, potrebbe rappresentare una deriva **"pericolosa"** per il **settore agricolo**.

I giudici amministrativi, sollecitati dalla FIPPA (Federazione Italiana Panificatori-Pasticcieri e Affini) hanno verificato la **regolarità dell'inclusione del pane tra i prodotti che trovano una copertura reddituale nel reddito agrario** ai sensi di quanto previsto dall'**articolo 32 Tuir**.

Le **conclusioni** cui giunge il Tar, come anticipato, sono **allarmanti** in quanto, se si applicassero *de plano* a tutto l'attuale D.M., lo stesso vedrebbe **falcidiate** altre attività connesse quali, ad esempio, quelle relative alla **produzione di pasta fresca e secca**.

Nella realtà l'intento del Legislatore della riforma del 2001 è stato quello di **rinnovare la figura dell'imprenditore agricolo** che non è più un soggetto strettamente legato al **fattore terra** (quest'ultimo, infatti, passa dall'essere elemento imprescindibile a **elemento potenziale**). In tal senso deve essere letta la stessa definizione di attività connessa che diviene categoria aperta per effetto dell'incipit del **comma 3** dell'[articolo 2135 cod. civ.](#), ai sensi del quale *"Si intendono comunque connesse:..."*.

Il **comma 3** individua quelle attività che, a prescindere, si considerano **connesse** e tra di esse vi sono anche quelle **"dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo"**.

Il **Legislatore fiscale**, riallacciandosi a tale definizione, pone un'ulteriore requisito prevedendo che, per quanto riguarda le **attività connesse c.d. di prodotto**, sono **produttive di reddito agrario** solamente **quelle** aventi a **oggetto "beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali"**.

Tale affermazione va letta nel senso che, consci che **le attività connesse sono per loro natura attività commerciali**, solamente alcune di esse, per mezzo della *fictio iuris* prevista dal dettato civilistico, sono meritevoli di trovare copertura nel **reddito agrario**.

A questo punto soccorre la **Corte di Cassazione** che, con la nota **sentenza n. 8128/2016**, ha avuto modo di chiarire che, **civilisticamente**, si considerano **connesse** le attività che hanno a oggetto prodotti provenienti **prevalentemente e direttamente** dall'attività agricola principale, mentre **non** si possono considerare tali quelle aventi a **oggetto prodotti di secondo grado**, conseguenti a successive attività, quali la panificazione.

Tuttavia, correttamente i Supremi Giudici ricordano come la **"specificità della materia tributaria senza dubbio consente al legislatore di allontanarsi dagli istituti civilistici o di prescindere dagli stessi, in relazione agli obiettivi fiscali perseguiti; tuttavia, quando ciò non avvenga con legge ... ma nell'esercizio di un potere regolamentare secondario, con decreto ministeriale, non è idoneo ad incidere con efficacia espansiva sulle qualificazioni giuridiche contenute nella legislazione primaria, oltre i limiti consentiti dalla stretta interpretazione della norma che lo consente, nel caso in esame l'articolo 32, comma 2, lett. c)"**.

In ragione di ciò, il **Legislatore fiscale** ben potrà ritenere **determinati prodotti** di “**seconda lavorazione**” **ricompresi** nell'alveo dell'[articolo 32 Tuir](#), e questo in ragione di una loro **agrarietà** riconosciuta per effetto della stessa procedura di emanazione del decreto ministeriale che prevede l'azione da parte del Mipaaf e l'eventuale ricevimento da parte del Mef.

E se così non è, sempre la **sentenza n. 8128/2016** chiarisce che il **prodotto di seconda lavorazione** eventualmente non ricompreso nel decreto ministeriale **non rientra nemmeno nel regime forfettario** previsto dal successivo [articolo 56-bis, comma 2, Tuir](#) in quanto non derivante da attività esercitate in agricoltura ma prodotto a mezzo di **processi agroindustriali**.

Il processo che porta all'emanazione del **decreto ministeriale** previsto dall'[articolo 32 Tuir](#) è perfettamente delineato e **non può prevedere né violazione dei principi di cui all'articolo 32 Tuir**, né portare a un eccesso di delega, essendo, come detto, lo stesso Mipaaf che “**richiama**” a sé attività che altrimenti resterebbero nella sfera commerciale.

Parimenti si ritiene che **non** vi sia una **violazione** da parte dell'Italia dell'obbligo di **preventiva notificazione** alla **Commissione Europea** richiesta per l'applicazione degli **Aiuti di Stato** in quanto, come chiarito in premessa, **non** si è in **presenza** di un **regime agevolativo**, bensì **semplificativo**, tant'è vero che non tutte le attività rientrano nel reddito agrario che appartiene a una delle sei categorie reddituali tipiche previste dall'**articolo 6 Tuir**, ossia la categoria dei **redditi fondiari**.

CONTENZIOSO

Processo tributario: il giudice non può supplire alle carenze istruttorie delle parti

di Angelo Ginex



Nel processo tributario, retto dal **principio misto acquisitivo-dispositivo**, l'[articolo 7, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#) attribuisce alle commissioni tributarie, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, un **potere di “soccorso istruttorio”** che, ove compiutamente **motivato**, può essere esercitato **non per supplire** a carenze delle parti nell'assolvimento del rispettivo onere probatorio, ma solo **in funzione integrativa** degli elementi di giudizio già in atti o acquisiti in quanto non sufficienti per pronunciare una sentenza ragionevolmente motivata.

È questo il principio di diritto ribadito dalla **Corte di Cassazione** con **ordinanza n. 12383 depositata ieri 11 maggio**, la quale consolida l'orientamento nomofilattico in ossequio alle statuizioni della Corte Costituzionale circa la disciplina dell'[articolo 7, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), ma enuncia anche **interessanti principi** circa **l'acquisizione di un PVC**.

Il caso sottoposto all'attenzione dei giudici di vertice trae origine dalla notifica ad una s.r.l. di un **avviso di accertamento** in materia di IVA ed imposte dirette. Tale atto veniva **impugnato** dinanzi alla competente Commissione tributaria provinciale, la quale **rigettava il ricorso**. Anche i **giudici di appello respingevano la doglianza relativa all'illegittimo utilizzo a fini probatori da parte dei giudici di primo grado del PVC emesso a carico della società**.

Pertanto, la contribuente proponeva **ricorso in Cassazione** deducendo la violazione del **principio dispositivo** di cui all'[articolo 7, comma 1, D.Lgs. 546/1992](#), poiché la Commissione tributaria regionale aveva **errato nel ritenere corretto l'utilizzo a fini probatori** (da parte sua ed ancor prima da parte della CTP) **del PVC a carico della contribuente, ad essa notificato, richiamato nell'avviso di accertamento, ma prodotto in giudizio dall'Amministrazione Finanziaria solo dopo la richiesta provenuta dalla CTR**.

Ebbene, i giudici di vertice, ripercorrendo l'approdo ermeneutico di recenti sentenze

sull'interpretazione del citato **articolo 7** e rammentando la **natura dispositiva** del processo tributario, hanno sottolineato innanzitutto che: *«il potere di **indagine autonoma** del Giudice tributario è esercitabile, nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, quando gli **elementi di giudizio** già in atti o acquisiti **non** siano **sufficienti** per pronunciare una sentenza ragionevolmente motivata»*.

Sottolineando la necessità di **situazioni di oggettiva incertezza** affinché, nel corso del processo, il giudice tributario possa **disporre d'ufficio l'acquisizione di mezzi di prova**, la Cassazione ha puntualizzato si tratti di un potere istruttorio **“in funzione integrativa e non sostitutiva degli elementi di giudizio”**, che **non può sopperire alle carenze istruttorie delle parti** (cfr., [Cass. sent. 20.01.2016, n. 955](#)).

I giudici di vertice hanno affermato che **ogni situazione va distinta in base alle singole fattispecie concrete**.

In un caso analogo a quello di specie, la Corte ha ritenuto **legittimo l'ordine** da parte della CTR nei confronti dell'Amministrazione **di produrre il processo verbale**, affermando che, nel processo tributario, alle Commissioni tributarie è attribuito un potere di indagine da esercitare nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, qualora ritengano **non sufficienti gli elementi di giudizio risultanti dagli atti o già acquisiti** (cfr., [Cass. ord. 31.07.2020, n. 16476](#); [Cass. sent. 21.02.2014 n. 4161](#)).

È stato precisato, infatti, che *«qualora nel giudizio siano **già presenti indizi sugli stessi fatti** che una parte intende provare, l'ordine di **integrazione probatoria** da parte del Giudice di merito è **possibile**, a maggior ragione se il **processo verbale** sia **già conosciuto** al contribuente, perché in tal caso l'ordine del giudice non introduce nel processo **alcun elemento nuovo**»*.

Riprendendo quanto affermato in alcune recenti pronunce, la Cassazione ha rammentato che il **potere di “soccorso istruttorio”**, costituendo una **deroga al principio dispositivo**, deve essere compiutamente **motivato**, previa deliberazione della commissione tributaria, **non** potendo comunque **sopperire a carenze o inattività** delle parti (cfr., [Cass. sent. 23.12.2019, n. 34393](#)). In buona sostanza, il giudice deve limitarsi a ristabilire quell'**asimmetria fisiologica** propria del processo tributario che vede, da una parte, la **parte pubblica**, autrice e custode degli atti, e, dall'altra, la **parte privata**, sfornita di poteri autoritativi e incapace di produrre atti dotati di esecutorietà.

Infine, la Suprema Corte, con **specifico riferimento** all'esercizio del potere in esame in merito al **PVC**, ha ritenuto doversi **distinguere** innanzitutto l'ipotesi del **PVC non allegato, seppur richiamato** dal provvedimento impositivo: nel caso in cui siano **riportati alcuni elementi** la Commissione, con **onere motivazionale**, deve verificare se i detti elementi **integrino indizi**, ma non tali da condurre ad una decisione ragionata; mentre nel caso in cui **non siano riportate parti del PVC** dal provvedimento, il giudice dovrà verificare se il semplice richiamo abbia **integrato un indizio**.

Invece, nell'ipotesi di **PVC allegato** al provvedimento impositivo, ma **non prodotto in giudizio**,

la Commissione **potrà disporre l'acquisizione** senza che ciò implichi esercizio dei poteri di integrazione probatoria di cui al citato **articolo 7, comma 1**, trattandosi di attività preordinata alla **completezza di un atto** (quello impositivo) **già agli atti processuali, nonché funzionale all'integrazione del contraddittorio** su esso e compatibile con la natura di impugnazione-merito propria del processo tributario.

Quanto al caso di specie, in cui vi era un **PVC richiamato** dall'avviso di accertamento, a parere della Cassazione, **i giudici di secondo grado non si sono attenuti a tali principi**.

Sulla base di tali argomentazioni, pertanto, la Corte di Cassazione ha **cassato la sentenza** in relazione ai motivi accolti, disponendo il **rinvio** alla Commissione tributaria regionale della Lombardia.

ENOGASTRONOMIA

Ecoturismo, arte ed eccellenze gastronomiche a Badoere di morgano

di **Paola Sartori** – Foodwriter e blogger

A **Badoere di Morgano**, a pochi chilometri da **Venezia** in provincia di **Treviso**, puoi trascorrere una giornata meravigliosa ed esplorare gli Itinerari **eco turistici dell'Alto Sile**, visitando la meravigliosa **Rotonda di Badoere** e gustando le prelibatezze locali come gli **asparagi Igp**.

Puoi arrivare comodamente in auto e noleggiare delle biciclette presso la **Proloco di Badoere**. L'ufficio è proprio in una di quelle caratteristiche botteghe della Rotonda, un giro di fabbriche e casette costruite nel perimetro della piazza dove veniva svolto l'importante mercato del luogo.

Gli **eco tour** sono principalmente due e per entrambi c'è la possibilità di farne solo una parte.

I percorsi iniziano dalla Rotonda di Badoere, un costruzione che risale al XVIII secolo che lega la piazza ed il mercato e che caratterizza la struttura urbana di tutto l'abitato.

Il primo itinerario è di 22 km, raggiunge le sorgenti del **fiume Sile**, chiamato anche fiume silenzioso, e che ti porta a scoprire monumenti storici ed edifici di pregio. Lungo questo percorso, si incontrano elementi di notevole interesse naturalistico: le risorgive, i campi chiusi risalenti al medioevo, una piccola torbiera, dei boschetti e delle rive dove scorgi esemplari di piante risalenti alla preistoria e alcuni esemplari di **Cipresso calvo**.

Il secondo itinerario invece è di 20 km, circa 4 ore comprese le soste per ammirare il paesaggio e osservare silenziosamente la fauna presente in questa oasi naturalistica. La partenza è sempre dalla piazza di Badoere, passa per **Morgano**, arriva a **Quinto di Treviso** e ritorna alla Rotonda. Molto interessante è il centro di Morgano e l'oasi di Cervara, una vasta area palustre di circa 25 ettari che, con la vicina **Palude del Barbasso**, rappresenta una delle zone umide più importanti del Parco.

Bellissimi sono i **mulini di Quinto di Treviso** che presto faranno parte di un itinerario tematico, **"La Via dei Mulini"**.

Fermati a guardare le bolle che l'acqua di risorgiva forma...ne rimarrai incantato.

Ricca è anche l'avifauna nidificante e di passo.

Spicca la presenza in quest'area del ***falco pecchiaiolo***, della ***poiana***, dell'***airone rosso***, dell'***airone cinerino***, della ***garzetta***, della ***nitticora*** e di tutti quei piccoli uccelli tipici delle zone d'acqua.

La pedalata del rientro viene fatta sull'**Ostiglia**, l'ex linea ferroviaria che collegava Treviso con Ostiglia in provincia di Mantova.

I tour possono essere anche in formato ridotto, intorno ai 10 km, su strade sterrate ma facilmente percorribili anche con dei bambini. La segnaletica è abbondante e precisa. Il periodo ideale per godersi questi tour con tutta la rinascita di fiori, piante e animali è ovviamente la primavera. Da quasi 60 anni nella piazza mercato all'interno della Rotonda settecentesca vengono organizzati eventi e fiere per mettere in mostra l'eccellenza del territorio: l'asparago di Badoere IGP.

Uno degli eventi più importanti è senza dubbio la **festa dei Germogli di Primavera** che viene celebrata a cavallo tra Aprile e Maggio e comprende le due feste nazionali del 25 Aprile e del 1 Maggio.

Quindici giorni di eventi che **aprono la stagione degli asparagi**.

L'asparago cresce in queste terre da secoli ma è solo nel dopo guerra che la produzione di questo ortaggio ha iniziato ad assumere un'importanza notevole.

Proprio a **Badoere di Morgano** venne organizzata la prima **festa degli asparagi** nel 1968.

La **Rotonda piazza di Badoere** è il punto di partenza degli itinerari naturalistici ma è anche il cuore commerciale che da secoli anima questo piccolo paese così dedito all'agricoltura e alla molitura.

